



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 DEL 25/06/2021

OGGETTO: Regolamento Comunale per la Gestione di Rifiuti Urbani.

L'anno duemilaventuno, addì venticinque, del mese di Giugno, alle ore 16:30, dietro regolare avviso di convocazione contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione "MISTA" ai sensi dell'Art. 1, com. 3 del Decreto Presidente del Consiglio n. 14 del 23.04.2020, Centro polivalente anziani in sessione ordinaria pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BRAMANTE MICHELE	SI	D'ERRICO ANTONIO	SI
CASTELLANO GRAZIANA	SI	TRAMONTE ANTONIO	--
LOSAVIO CLEMENTINA	SI	ZACCARO GIANCARLA	SI
MASI VITO	--	MASSARO VITA	--
PISTOIA LUIGI	SI	CASTIGLIA GAETANO	--
MASTRANGELO CINZIA	--	DOGA SABRINA	--
LIPPOLIS GIUSEPPE	SI	MAGGIORE GIUSEPPE	--
LUCCARELLI NICOLA	--	GENTILE RAFFAELE	--
D'AMATO MARIA ROSARIA	SI	CARDILLO IDA	SI
CIAURRO ANTONIO	SI	VIESTI ANTONIO	--
SCARANO MARIA	SI	CASTIGLIA ORONZA	SI
BACCARO MAURIZIO	SI	QUARTO FABRIZIO	SI
LATTANZIO SAVINO	SI		

Presenti n° 15 Assenti n° 10

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BACCARO MAURIZIO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

IL DIRIGENTE della 4^a Ripartizione Ing. Giuseppe Iannucci nella sua qualità di dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente, giusto decreto n. 3 del 04 gennaio 2021,

Premesso che:

Dal 01 luglio 2014, nel territorio del Comune di Massafra è stato istituito il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "Porta a Porta";

Con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 26/08/2013 è stato approvato il Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani Differenziati e dei Rifiuti Assimilati;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 22 luglio 2015 è stato approvato il Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 19/05/2017 è stato modificato il Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani Differenziati e dei Rifiuti Assimilati approvato con delibera n. 79 del 26/08/2013 e contestualmente abrogato il Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 22 luglio 2015;

Premesso che:

- il 26.09.2020 è entrato in vigore il d.lgs. n.116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", che ha modificato il d. lgs. n.152/06;
- per quanto qui di interesse il D. Lgs. n. 116 del 2020 è intervenuto su:
- l'art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- l'art. 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;
- l'art. 198 del TUA che, con l'abrogazione della lettera g), del comma 2, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi un'assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice comunitaria. Il comma 2-bis dello stesso art. 198 dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- l'art. 238, comma 10 del TUA, che disciplina la c.d. tariffa integrata ambientale o TIA2, soppressa dall'art. 14, comma 46, del D. L. n. 201 del 2011, tale da richiedere una opportuna correzione normativa. La disposizione introdotta prevede che "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del

servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”;

- nell'ambito di Telefisco 2021 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento all'art. 238, comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 ed all'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 ha chiarito che “Pertanto, stante il diverso ambito applicativo delle norme riportate, che investe esclusivamente la parte variabile e che quindi non dovrebbe comportare in ogni caso la totale esclusione dal pubblico servizio, si ritiene che le stesse debbano essere contenute nel regolamento comunale, ciascuna secondo le proprie specificità, con la conseguente necessità di adeguare il regolamento stesso al nuovo quadro normativo. In altri termini, se un'utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell'intera quota variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come stabilito dal comma 10 dell'art. 238 del TUA. Se, invece, l'utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato dal predetto comma 10.”

Premesso, altresì, che:

- i Comuni e l'AGER Puglia, ciascuno per le proprie competenze, sono impegnati, in questa fase, nell'approvazione dei PEF per le annualità 2020 e 2021 alla luce delle nuove disposizioni normative in materia e della regolamentazione approvata da ARERA

Considerato che:

- la previsione normativa introdotta dal d.lgs. n.116/20 che consente alle utenze non domestiche l'uscita dal perimetro del servizio pubblico determina impatti sui Comuni, sia in termini di organizzazione e gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, sia in termini di costi del servizio stesse;
- pervengono agli Uffici richieste da parte delle utenze non domestiche di avvalersi della facoltà dell'art.238, comma 10 del d.lgs. n.152/06, come modificato dal d.lgs. n.116/20;
- a partire dal 2022 si ritiene di poter fissare al 30 settembre dell'anno precedente il termine entro il quale le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n.152 del 2006, debbano presentare istanza al Comune,

- in fase di prima applicazione della norma, per l'annualità 2021, occorre definire un termine per la presentazione delle istanze di uscita dal perimetro da parte dei soggetti interessati che tenga conto dei termini per l'approvazione dei PEF ai fini TARI;
- in ragione del capoverso precedente, appare congruo stabilire che, per la sola annualità 2021, le richieste di uscita dal perimetro debbano essere presentate entro il 31/05/2021.

Ritenuto necessario regolamentare le modalità di attuazione delle nuove previsioni legislative nazionali al fine di assicurare una gestione ordinata ed omogenea del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.

Ritenuto, sulla scorta di quanto precede di abrogare il vigente Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani Differenziati e dei Rifiuti Assimilati approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 26/08/2013 e ss.mm.ii. in quanto non più aderente alle intervenute modifiche legislative;

Ritenuto, sulla scorta di quanto precede di approvare il nuovo Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani che tenga conto delle intervenute modifiche legislative di cui al D.Lgs. 116 del 03/09/2020;

Visto il TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 116 del 03/09/2020;

Visto la Circolare D. Lgs. n. 116 del 03/09/2020;

Visto il D.L. n. 41 del 22/03/2021;

Visto il vigente Statuto comunale;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione non necessita, allo stato, del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, in quanto atto a contenuto generale;

Tenuto conto che il contenuto del presente provvedimento è stato preso in esame dalla Commissione Consiliare;

Visto il nuovo Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti urbani, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. A), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei regolamenti;

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe Iannucci

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate

- 1) di abrogare il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani differenziati e dei rifiuti assimilati adottato con la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 26/08/2013 e ss.mm.ii.;

- 2) di approvare il nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di cui al punto 9 all' o.d.g

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art 49 del D.Lgs 267/2000

Sentita la relazione del Consigliere Lattanzio

Si da atto che prima della votazione rientra in aula il Consigliere Lippolised esce il Consigliere Gentile

Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente come segue:

presenti in aula **15** e 10 assenti : (Masi ,Mastrangelo, Luccarelli, Tramonte, Massaro, Doga, Maggiore, Viesti, Castiglia G.Gentile)

Favorevoli 14

Astenuti 1 Zaccaro

Contrari ///

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Inoltre in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, per alzata di mano;

Con l'esito che precede

presenti in aula **15** e 10 assenti : (Masi ,Mastrangelo, Luccarelli, Tramonte, Massaro, ,Doga, Maggiore, Viesti, Castiglia G. Gentile)

Favorevoli 14

Astenuti 1 Zaccaro,

Contrari ///

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **16/04/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**,
IANNUCCI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **LUCCA PIETRO** in data **20/04/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**,
Dott. LUCCA PIETRO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Sig. BACCARO MAURIZIO

Il Segretario Generale
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1819

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **PALANGA COSIMO PIO** attesta che in data 30/06/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Massafra, li 30/06/2021

Il Firmatario la pubblicazione

PALANGA COSIMO PIO